

COMUNE DI PENNE
Prov. di Pescara

**REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E PER I
REFERENDUM**

IL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) E' stato approvato dal Consiglio Comunale il 29 febbraio 1996 con atto n. 01;
- 2) E' stato approvato dal CO:RE:CO: nella seduta del 29 aprile 1996, prot. n.1663;
- 3) E' in vigore dal 1° giugno 1996;

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 Scopo

ART.2 Istituti di consultazione popolare

CAPO II

ASSEMBLEE PUBBLICHE O FORUM DEI CITTADINI

ART.3 Finalità

ART.4 Convocazione

ART.5 Iniziativa

ART.6 Organizzazione e partecipazione

ART.7 Conclusioni

CAPO III

CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI

ART.8 Finalità

ART.9 Organizzazione

ART.10 Esito

CAPO IV

REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

ART.11 Finalità

ART.12 Consultazione parziale

ART.13 Data effettuazione – Limiti

ART.14 Iniziativa referendaria

ART.15 Iniziativa del Consiglio Comunale

ART.16 Iniziativa dei cittadini

CAPO V

PROCEDURE PRELIMINARI

ART.17 Norme generali

ART.18 Indizione del referendum

ART.19 Chiusura operazioni referendarie

CAPO VI

VOTAZIONE E SCRUTINIO

ART.20 Organizzazione

ART.21 Certificati elettorali

ART.22 Composizione sezioni elettorali

ART.23 Operazioni di voto

ART.24 Determinazione dei risultati

CAPO VII

ATTUAZIONE DEI RISULTATI

ART.25

CAPO VIII

PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART.26 Forma e disciplina della propaganda

ART.27 Divieti e limitazioni

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 Disciplina del procedimento referendario

ART.29 Integrazioni e modificazioni

ART.30 Entrata in vigore

CAPO I
I PRINCIPI GENERALI
Art.1
SCOPO

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare, previste dall'Art.6 della Legge 8 Giugno 90, n. 142 e dallo Statuto, al fine di promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.
2. Nel Regolamento gli istituti di consultazione sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per Capi, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.
3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione attuando la massima semplificazione organizzativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di approvare, con adeguamenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente Regolamento per ciascuno istituto di consultazione popolare.
4. Ai fini dell'interpretazione delle norme regolamentari, si fa riferimento all'Art.12 delle "disposizioni sulla legge generale" del vigente Codice Civile.

Art.2
ISTITUTI DI CONSULTAZIONE POPOLARE

1. In conformità a quanto stabilito dall'Art.12, 2° comma, dello Statuto, vengono previsti i seguenti istituti di consultazione dei cittadini:
 - a. Assemblee pubbliche o forum dei cittadini;
 - b. Consultazioni attraverso l'invio di questionari;
 - c. Referendum consultivi.
2. I predetti istituti possono essere attivati nei confronti di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o dei cittadini residenti in delimitate zone del territorio Comunale, in relazione all'interesse generale o specifico degli argomenti oggetto della consultazione.

CAPO II
ASSEMBLEE PUBBLICHE O FORUM DEI CITTADINI
Art.3
FINALITÀ

1. La consultazione dei cittadini mediante assemblee pubbliche, definite anche "FORUM DEI CITTADINI", ha lo scopo di valutare proposte, problemi, iniziative relativi alle diverse zone del Comune, nel momento in cui questi investono i diritti e gli interessi della popolazione nelle stesse insediate.
2. In particolare, possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - l'istituzione ed il funzionamento di servizi pubblici;
 - la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - la tutela dell'ambiente e la protezione della salute;
 - lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività;
 - altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presenta la necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini

Art.4
CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea viene indetta per iniziativa dell'Amministrazione Comunale, a seguito di decisione del Consiglio o della Giunta.
2. L'Organo Comunale che decide la consultazione definisce l'argomento, l'ambito territoriale ed il termine entro il quale la stessa avrà luogo.

3. Il Sindaco stabilisce, entro il termine fissato, la data ed il luogo nel quale si terrà l'Assemblea, dandone avviso ufficiale mediante:

-manifesti esposti negli albi pubblici e nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini interessati alla consultazione;

-i servizi con i quali normalmente il Comune dispone l'informazione ai cittadini;

4. All'Assemblea il Sindaco invita il Presidente della Commissione Consiliare competente per materia e l'Assessore delegato per la stessa, nonché gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che risiedono nell'ambito della zona interessata.

Art.5 INIZIATIVA

1. Parimenti possono essere promosse ed organizzate Assemblee Pubbliche da parte di gruppi di cittadini -per discutere in merito a quanto previsto dall'Art.3 di cui sopra -direttamente o attraverso Associazioni, nell'esercizio del diritto affermato dall'Art. 17 della Costituzione.

2. I promotori dell'Assemblea possono invitare a partecipare il Sindaco ed una rappresentanza della Giunta e del Consiglio, precisando, nell'invito, l'argomento da trattare ed il luogo e la data della riunione.

L'invito deve essere recapitato al Comune almeno 10 giorni prima della data del consesso.

3. Per l'effettuazione delle Assemblee di cui al precedente comma, i promotori possono richiedere alla Amministrazione Comunale la concessione di un locale dove tenere la riunione ed eventuali ausili di cui il Comune ha la disponibilità.

Art.6 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Le Assemblee pubbliche attivate dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. All'Assemblea assiste un dipendente comunale, designato dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di segreteria, cura le verbalizzazioni dei lavori e presta la sua assistenza al Presidente per il miglior svolgimento della riunione.

3. La partecipazione all'Assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, ai quali è assicurata piena libertà di espressione, d'intervento e di proposta, secondo la metodologia fissata all'inizio dell'Assemblea da parte del Presidente.

4. Le assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini o da loro Associazioni su argomenti di pertinenza dell'Amministrazione comunale, devono produrre un documento conclusivo dei lavori che esprima le proposte prevalenti emerse nel corso della riunione.

Art.7 CONCLUSIONI

1. Le conclusioni dell'Assemblea sono espresse con un documento che riassume i pareri e le proposte prevalenti avanzate dagli intervenuti.

Il Presidente provvede a trasmettere copia all'organo che ha promosso la riunione.

2. Il Sindaco cura l'iscrizione del documento, completo dell'istruttoria dei competenti uffici, all'ordine del giorno della prima adunanza dell'organo che ha promosso l'Assemblea, per le valutazioni e le eventuali decisioni conseguenti.

3. Per le Assemblee indette direttamente da gruppi di cittadini, il relativo documento conclusivo viene sottoscritto dalle persone responsabili dell'attivazione della riunione, e fatto quindi pervenire al Sindaco.

4. Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di disporre l'istruttoria di quanto costituisce oggetto del documento conclusivo; successivamente l'argomento viene posto all'ordine del giorno della prima adunanza della Giunta Comunale.

CAPO III
CONSULTAZIONI MEDIANTE QUESTIONARI
Art.8
FINALITÀ

1. Il Consiglio Comunale, per disporre di elementi di valutazione e di giudizio, al fine di meglio indirizzare le sue scelte di politica amministrativa, per particolari interventi che incidono in maniera rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini od una parte di essi, può effettuare la consultazione della popolazione a mezzo di questionari.

6

2. Le linee generali della consultazione, la metodologia e l'ambito della stessa sono approvate dal Consiglio Comunale che dispone il relativo impegno di spesa.

3. La consultazione può essere effettuata nei confronti:

-di particolari fasce di cittadini, individuati in base all'ambito territoriale nel quale risiedono, alla attività effettuata, alla classe di età, alla condizione lavorativa, ecc., in relazione alla specifica finalità che la stessa persegue;

-di un campione limitato ad una aliquota percentuale, stabilita dal Consiglio Comunale, di tutti gli elettori oppure di cittadini compresi in una delle fasce suddette, individuato mediante sorteggio effettuato negli archivi informatici.

Art.9
ORGANIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale definisce la costituzione di una Commissione preposta ad organizzare la consultazione popolare indetta con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo.

2. La Commissione esercita le funzioni stabilite dal presente articolo, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

3. La Commissione è così composta:

-Sindaco o Assessore espressamente delegato -Presidente; -Segretario Comunale;

-Presidente della Commissione consiliare competente per l'oggetto della consultazione; -Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;

-Funzionario responsabile del servizio elettorale del Comune con funzione di Segretario.

4. La commissione deve:

a. Approvare il testo definitivo del questionario;

b. Presenziare all'estrazione del campione;

c. Sovrintendere alla organizzazione della distribuzione e raccolta dei questionari e disporre, a mezzo del Segretario Comunale, gli incarichi del personale preposto alle operazioni;

d. Sovrintendere alle operazioni di cui alle lettere d. ed e.

Del successivo sesto comma, verificandone la regolarità e decidendo in merito all'annullamento dei questionari che recano palesi segni di riconoscimento.

5. La Commissione promuove e realizza, attraverso gli Uffici comunali, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure della consultazione, mediante manifesti ed altre forme di comunicazione.

6. L'unità organizzativa comunale incaricata di effettuare la consultazione provvede:

a. alla predisposizione grafica ed alla compilazione del questionario che deve indicare con chiarezza e semplicità i quesiti che vengono posti, in modo tale da consentire ai cittadini consultati di esprimere compiutamente e liberamente la loro opinione. Sarà inoltre precisato che sul modulo e sulla busta con la quale lo stesso verrà restituito, non dovranno essere apposti firme o segni di sorta atti al riconoscimento, a pena di nullità;

b. alla definizione dei partecipanti alla rilevazione, all'eventuale estrazione del campione ed alla formazione delle relative liste, ordinate per sezioni territoriali;

c. alla tempestiva distribuzione e successiva raccolta delle buste contenenti i questionari, avvalendosi del

personale comunale predisposto per la particolare esigenza;

d. alla verifica dei questionari restituiti rispetto a quelli consegnati, recuperando eventuali omissioni e registrando, per poi rappresentarlo nel risultato complessivo della consultazione, il numero e l'incidenza percentuale dei cittadini che si sono astenuti dal parteciparvi;

e. alla classificazione delle risposte espresse nei questionari, provvedendo alla loro fedele rappresentazione complessiva, mediante l'elaborazione dei dati ad esse corrispondenti, effettuata dal servizio informatico comunale;

f. all'invio dei risultati della consultazione alla Commissione di cui al secondo comma, entro il giorno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di scrutinio ed elaborazione delle risposte. Tali operazioni sono effettuate entro 4 (quattro) giorni da quello in cui è stata conclusa la raccolta dei questionari;

g. alla determinazione delle straordinarie prestazioni da remunerare al personale comunale che ha partecipato alle operazioni di consultazione popolare.

Art.10 ESITO

1. La Commissione provvede alla stesura della documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una propria relazione sulla procedura seguita e sui costi sostenuti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.

2. La documentazione di cui sopra dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla consultazione.

3. Il Sindaco, dopo il vaglio del Consiglio, renderà noto ai cittadini il risultato della consultazione.

4. L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa all'apprezzamento ed alle valutazioni del Consiglio Comunale.

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO NORME GENERALI

Art.11 FINALITÀ

1. Il Referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla Legge 8 Giugno 1990, n. 142, e disciplinato dallo Statuto comunale; il presente regolamento ne detta le modalità per l'attuazione.

2. Il Referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, con l'eccezione di quelle elencate nell'art. 47, secondo comma, dello Statuto Comunale.

3. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi, progetti d'interesse generale della comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.12 CONSULTAZIONE PARZIALE

1. Il referendum può essere effettuato anche per consultazioni di una parte della popolazione, su un ambito delimitato del territorio comunale, allorché l'oggetto referendario riguarda esclusivamente tale zona abitativa ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendano al di fuori dell'area interessata alla consultazione.

2. L'ambito della consultazione deve essere comunque definito tenendo conto dei confini delle sezioni elettorali che non possono essere frazionate dalla delimitazione.

Art.13 DATA DI EFFETTUAZIONE – LIMITI

1. I referendum consultivi possono essere effettuati una volta l'anno, come già stabilito dallo Statuto.

2. Le consultazioni referendarie vengono riunite ed effettuate annualmente in una unica giornata di Domenica dei mesi da Aprile a Giugno e da Ottobre a Novembre, non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari ed i Comitati dei referendum d'iniziativa popolare; essa dovrà essere fissata almeno 60 giorni prima dalla relativa consultazione.
4. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi per elezioni politiche, europee ed amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali e decadono quelli non ancora effettuati.
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso o sciolto.

Art.14 INIZIATIVA REFERENDARIA

1. Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a. per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b. per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo Statuto, rappresentati da un Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabiliti dai successivi articoli. 9

Art.15 INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'istituto del referendum consultivo può essere attivato dal Consiglio Comunale allorché ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza, corrispondano alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e viene approvata con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo di spesa predisposto dal Segretario Comunale e dal Ragioniere Capo, con l'attestazione di copertura finanziaria, come previsto dall'Art. 55 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Comunale stabilisce altresì il testo del quesito, o dei quesiti, da sottoporre a consultazione, che deve risultare chiaro ed univoco.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le sezioni elettorali i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art.16 INIZIATIVA DEI CITTADINI

- I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo devono procedere:
 - alla costituzione di un Comitato di Promotori, composto da cinque membri ed alla nomina nel suo interno di un Coordinatore che ne esercita la rappresentanza;
 - alla definizione del quesito, o dei quesiti, da sottoporre a referendum, conferendo al Comitato stesso l'incarico di attivare le procedure di cui al comma che seguono;
 - alla successiva raccolta delle firme di presentazione da parte di almeno 700 (settecento) elettori.
- 2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta referendaria, con l'indicazione delle finalità della consultazione. Nel caso la richiesta interessi una parte della popolazione, dovrà essere indicata la precisa delimitazione del territorio, tenendo conto dei confini delle Sezioni elettorali che non possono, in alcun caso, essere frazionate.
- 3. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta referendaria, il Sindaco convoca la Commissione, per il referendum che è composta dal:
 - Giudice di pace del mandamento;
 - Segretario Comunale;
 - Esperto nominato dalla Giunta Comunale.

La Commissione deve esaminare e pronunciarsi sulla ammissibilità del quesito referendario, alla luce delle leggi vigenti, dello Statuto comunale e del presente Regolamento. Ove ritenga necessario apportare modifiche, o integrazioni al quesito per renderlo chiaro ed univoco, la Commissione invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro 10 (dieci) giorni, agli adeguamenti richiesti.

4. Le adunanze della Commissione sono coordinate da uno dei componenti eletto al suo interno.

Il calendario ed il luogo delle riunioni della Commissione vengono comunicati al Coordinatore del Comitato promotore, che può assistere alle adunanze insieme con altri membri del Comitato stesso, con facoltà d'intervento, se richiesto dalla Commissione.

5. Le decisioni della Commissione sono notificate al Comitato Promotore, con atto motivato, entro 20 (venti) giorni dal suo insediamento.

6. Nel caso che la richiesta venga dichiarata dalla Commissione non ammissibile o che il Comitato Promotore non ritenga di dovere apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso ha la facoltà, entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della decisione, di ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

7. Il Consiglio Comunale delibera sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo.

La decisione consiliare viene notificato dal Sindaco al Comitato promotore entro 7 (sette) giorni da quello di adozione.

8. Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità del quesito referendario, il Comitato promotore procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero pari ad 1/16 mo degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, comunque non inferiore a 700 firme, come stabilito al punto 3, Art. 47 dello Statuto.

Per le consultazioni referendarie limitate sul territorio, il numero delle firme di presentazione viene determinato esclusivamente con la frazione percentuale, di cui sopra, riferito agli iscritti nelle Sezioni elettorali interessate al quesito referendario.

La consultazione limitata ad una parte della popolazione può essere attivata se ad essa sono interessate territorialmente almeno n. 3 Sezioni elettorali.

In caso contrario si potrà ricorrere all'istituto dell'Assemblea pubblica o Forum dei cittadini.

9. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere, all'inizio di ogni pagina, la dicitura "Comune di Penne -richiesta di Referendum consultivo" e subito dopo l'indicazione, chiaramente leggibile, del quesito referendario.

I moduli, prima di essere posti in uso, devono essere timbrati dalla Segreteria Comunale al margine di ogni foglio.

Per le consultazioni parziali le firme di presentazione devono essere apposte esclusivamente da iscritti nelle liste elettorali comprese nella delimitazione interessata al referendum.

10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito.

Accanto alla firma devono essere indicati, in modo chiaro e leggibile, il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore.

Le firme devono essere autenticate da un notaio, Cancelliere, Segretario Comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.

Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese. Quando le firme di presentazione vengono raccolte presso gli uffici comunali ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato Promotore, può autorizzare dei dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati.

11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

Il Segretario Comunale dispone la verifica da parte dell'Ufficio Elettorale, entro 5 (cinque) giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredandogli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

Infine il Segretario provvede a convocare la Commissione per il Referendum entro 7 (sette) giorni dal ricevimento degli atti.

12. La Commissione per il referendum verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali dal Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo,

come fissato dal precedente ottavo comma; richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato Promotore.

Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara "ammessa" la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.

13. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione per il referendum e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

14. Il Consiglio Comunale adotta i relativi provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In particolare l'atto deliberativo deve contenere la documentazione di cui al comma precedente, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle Sezioni elettorali ai cui iscritti il referendum è limitato ed infine il mandato al Sindaco di indire il referendum secondo quanto previsto dall'Art. 13 del presente regolamento.

CAPO V PROCEDURE PRELIMINARI ART.17 NORME GENERALI

1. Il procedimento organizzativo per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

3. Come sancito al punto 6 dell'Art. 47 dello Statuto, la consultazione referendaria) è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari ad almeno il 30% di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle liste delle Sezioni comprese nella delimitazione.

4. Il quesito sottoposto alla consultazione è ritenuto accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa risultino superiore alla somma dei voti validi attribuiti alla risposta negativa ed al numero delle schede bianche.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'Ufficio Elettorale del Comune, opportunamente potenziato per soddisfare la particolare esigenza.

6. La Commissione di cui al terzo comma dell'Art. 16 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

7. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le sezioni elettorali comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione parziale.

ART.18 INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale, di cui ai precedenti art. 15 e 16, adottate entro il 31 Gennaio di ogni anno.

I referendum ammessi dopo tale data sono effettuati nella sessione referendaria dell'anno successivo.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art.13.

Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco ai Capi Gruppo consiliari, al Comitato dei promotori, alla Commissione per i referendum ed all'Ufficio elettorale del Comune.

Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata al Prefetto, per quanto di competenza.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni precedenti la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali vengono precisati:

- il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- il giorno e l'orario della votazione;

-le modalità della votazione;

-l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;

-il quorum dei partecipanti necessario per la validità del quesito referendario.

4. Quando sono previsti nella stessa tornata elettorale più referendum, nel manifesto ciò deve essere chiaramente evidenziato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine di ammissione e delimitati graficamente in modo da consentire l'esatta individuazione del testo di ciascuno di essi.

5. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione, in numero di copie pari ad almeno il doppio delle sezioni elettorali interessate.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove ha luogo la votazione.

7. Quando la consultazione ha carattere parziale, nel manifesto sono indicate le zone e le sezioni alle quali appartengono gli elettori che partecipano alla votazione.

In questo caso le pubbliche affissioni vengono effettuate limitatamente al territorio interessato ed in relazione alle sezioni elettorali nelle quali avrà luogo la votazione.

Art.19

CHIUSURA OPERAZIONI REFERENDARIE

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che avevano determinato la richiesta dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il parere del Comitato dei promotori, propone al Consiglio Comunale la chiusura delle operazioni referendarie. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Se le condizioni di cui al precedente comma si verificano per il referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Commissione dei Capi Gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Comunale che delibera sulla proposta con maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco comunica la chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 (cinque) giorni dalla deliberazione consiliare, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei Promotori ed alla cittadinanza, mediante l'affissione di manifesti.

CAPO VI

VOTAZIONE E SCRUTINIO

Art.20

ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale del Comune il quale si avvale dell'Ufficio Elettorale e del Personale necessario per la corretta gestione della consultazione.

2. L'Ufficio Elettorale predispone il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per il personale interessato, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle varie funzioni attribuite.

Art.21

CERTIFICATI ELETTORALI

1. I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati entro il quarantesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati dagli interessati presso il Comune, dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

Art.22

COMPOSIZIONE SEZIONI ELETTORALI

1. Ciascuna Sezione elettorale per il referendum è composta dal Presidente, da due scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

2. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, precedentemente annunciata con avviso affisso all'Albo pretorio del Comune, al sorteggio di due scrutatori per ogni sezione elettorale, i cui nominativi sono compresi nell'albo di cui alla legge 8 Marzo 1989, n. 95, modificate dalla legge 21 Marzo 1990, n. 53, iscritti a domanda.
3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco dispone il sorteggio dei Presidenti delle Sezioni elettorali tra gli iscritti all'Albo Comunale delle persone predisposte all'Ufficio di Presidente di seggio. Successivamente i Presidenti designati provvedono alla scelta dei Segretari di sezione tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 della citata legge n.53.
4. Ai componenti delle Sezioni elettorali viene corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 8 Marzo 1994, Art. 2 per la consultazione di un solo referendum. Per ogni ulteriore consultazione referendaria che si effettua contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito viene elevato del 15%.
5. L'impegno dei componenti delle Sezioni elettorali è limitato al solo giorno della Domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art.23 OPERAZIONI DI VOTO

1. La sala per la votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T. U. 30 Marzo 1957, n. 361.
2. Gli Uffici di Sezione elettorale si costituiscono nelle sedi prestabilite alle 06.00 del giorno della votazione. Dalle 06.00 alle 07.00 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare ai rispettivi Presidenti di Sezione le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e ogni altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante, per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Comunale, a seguito di indicazione del Capo Gruppo con apposito atto. Quando la consultazione referendaria è di iniziativa popolare, può assistere presso ciascun seggio, ove lo si richieda, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati dal Segretario Comunale o da funzionario appositamente delegato.
4. Le schede in formato cm. 15 x 25, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune. La scheda deve contenere il quesito formulato secondo quanto previsto dagli art. 15 e 16, graficamente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora la consultazione preveda più quesiti referendari, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di Sezione, incluso il Segretario, a seguito della suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale e, comunque entro le ore 08.00.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui scelta (SI oppure NO), nel rettangolo che la contiene.
7. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20.00. Sono ammessi, a votare quegli elettori che, allo scadere dell'orario, sono già presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediatamente inizio le operazioni di scrutinio, che continuano sino alla conclusione. Concluse le operazioni, il materiale attinente alle risultanze della votazione, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art.24 DETERMINAZIONE DEI RISULTATI

1. L'apposito Staff predisposto nell'ambito dell'Ufficio Elettorale del Comune, sotto l'egida del Segretario Generale, inizia i suoi lavori la mattina del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base dei verbali di scrutinio, e del restante materiale pervenuto dalle Sezioni elettorali provvede per ciascuna consultazione referendaria a:
 - determinare il numero degli elettori che hanno votato e calcolare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione, di cui al terzo comma dell'Art. 17;
 - riesaminare e stabilire in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati; -determinare i risultati del referendum;
2. Tutte le operazioni di cui al punto precedente sono svolte in adunanza pubblica.
3. Lo Staff dell'Ufficio Elettorale riporta le risultanze delle operazioni effettuate su apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco ed uno consegnato al Segretario Comunale. In calce al verbale vengono registrate gli eventuali reclami fatti pervenire dal Comitato dei Promotori o da singoli elettori presenti alle operazioni.
4. Il Segretario Comunale trasmette copia autenticata del verbale alla Commissione Comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza, da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio. Ove lo ritenga necessario la Commissione verificherà i verbali delle votazioni presso le Sezioni cui si riferiscono i reclami.
5. In base alle valutazioni effettuate procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono sanciti i risultati definitivi dei referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale al Sindaco, a mezzo del Segretario Comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale della Commissione Comunale per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - alla cittadinanza, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici o, in caso di consultazione parziale, ai cittadini del territorio interessati al referendum;
 - ai Capi Gruppo consiliari mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Elettorale e della Commissione per i referendum;
 - al Comitato dei promotori, con l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio Elettorale e della Commissione per i referendum.
7. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali, con tutto il materiale relativo alla consultazione referendaria. Trascorsi i 3 (tre) anni successivi alla consultazione, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali, compresi anche quelli delle Sezioni elettorali, e procede allo scarto del restante materiale usato per il referendum, comprese le schede della votazione.
8. Ai componenti dello Staff dell'Ufficio Elettorale viene corrisposto, per le funzioni svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 8 Marzo 1994, riferito al Presidente di Seggio. Tale percentuale viene maggiorata del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.
9. Copia dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale e dell'adunanza della Commissione per i referendum viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.

CAPO VII
ATTUAZIONE DEI RISULTATI
Art 25

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa consiliare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, determinando altresì tempi e modalità di attuazione.
3. Allorché il referendum è stato indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio

Comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto della consultazione, stabilendo modi e tempi di attuazione.

4. Le proposte e gli intendimenti espressi dai cittadini attraverso la consultazione referendaria, nel caso abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi, costituiscono priorità che il Consiglio Comunale deve comprendere nei suoi programmi, decidendo gli indirizzi amministrativi per la loro attuazione, i tempi necessari per le esigenze organizzative ed il reperimento delle risorse eventualmente necessarie.

5. Se trattasi di referendum di iniziativa popolare, copia delle deliberazioni del Consiglio Comunale, relativa all'oggetto della consultazione, viene notificata entro 10 (dieci) giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

CAPO VIII PROPAGANDA PER I REFERENDUM Art.26 FORMA E DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum consultivi è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione.

2. La propaganda mediante affissioni di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.

3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'Art.2 della legge 4 Aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.

4. Gli spazi per l'affissione saranno individuati e delimitati, con deliberazione di Giunta Comunale, 35 (trentacinque) giorni prima della data di votazione, attribuendo gli stessi in maniera equanime:

- a ciascun Gruppo Consiliare;

- ai Comitati costituitisi pro e contro il quesito referendario:

- agli organismi di coordinamento delle associazioni ed organizzazioni di partecipazione popolare previsti dallo Statuto, sempre che non partecipino al Comitato dei pro- motori.

5. Gli spazi per la propaganda restano immutati qualunque sia il numero dei quesiti posti per ciascuna sessione referendaria.

Anche il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superficie.

6. I Gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone preventivo avviso all'Ufficio competente del Comune.

7. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello della votazione, il Sindaco notifica agli aventi diritto l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi disposizioni sulla legge generale del vigente Codice Civile.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura degli interessati.

Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto l'intervento del Servizio di affissione Comunale.

9. Per le altre forme di propaganda valgono le disposizioni di cui all'Art. 6 della legge 4 Aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'Art. 4 della legge 24 Aprile 1975, n. 130, con diritto da parte dei soggetti di cui al comma 4 del presente articolo all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle suddette norme.

18

Art.27 DIVIETI E LIMITAZIONI

1. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni di cui all'Art. 9 della legge 4 Aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'Art. 8 della legge 24 Aprile 1975, n.130.

2. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente Capo VIII si applicano limitatamente nel territorio delimitato dal Consiglio Comunale per la consultazione referendaria parziale.

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art.28
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

1. In deroga alle disposizioni fissate in via generale dal procedimento amministrativo, le procedure per l'attivazione delle consultazioni dei cittadini e dei referendum consultivi sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art.29
INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

1. Sulla base di una pratica sperimentazione del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà proporre, nelle prescritte forme regolamentari, eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute migliorative. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio, per quindici giorni consecutivi e, dopo l'esame senza rilievi da parte del Comitato Regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni. Entra in vigore dal primo del mese successivo a quello della scadenza della seconda pubblicazione.
2. Un esemplare del presente Regolamento viene depositato rispettivamente presso L'Ufficio della Segreteria comunale e L'Ufficio Elettorale, a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.